

Codice A1615A

D.D. 27 novembre 2023, n. 902

Reg. (UE) n. 1305/2013 e Reg UE n. 2220/2020. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Piemonte. Misura 4 - Operazione 4.3.3 - "Infrastrutture per gli alpeggi". Accertamento di un minore utilizzo di risorse finanziarie pari a euro 168.851,35.



ATTO DD 902/A1615A/2023

DEL 27/11/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1615A - Sviluppo della montagna

OGGETTO: Reg. (UE) n. 1305/2013 e Reg UE n. 2220/2020. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Piemonte. Misura 4 - Operazione 4.3.3 – “Infrastrutture per gli alpeggi”. Accertamento di un minore utilizzo di risorse finanziarie pari a euro 168.851,35.

Visti:

il regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

il regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 e s.m.i. della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 e s.m.i. della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 e in particolare l'Allegato I - Parte I, che disciplina l'articolazione del contenuto dei programmi di sviluppo rurale (PSR);

il regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n.

814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e s.m.i. della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e s.m.i. della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022.

Considerato che i regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2022 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto.

Visti inoltre:

la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, notificata in data 12 ottobre 2015;

la deliberazione della Giunta regionale n. 29-2396 del 9 novembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stato recepito, ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione con la decisione sopra citata, testo riportato nell'allegato A della medesima deliberazione;

la Decisione della Commissione europea C(2023)4837 dell'11 luglio 2023, con cui sono state approvate ufficialmente le più recenti modifiche del PSR 2014-2022;

la deliberazione della Giunta regionale n. 31-7527 del 9 ottobre 2023 che ha recepito le vigenti modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Piemonte a seguito dell'approvazione della Commissione europea C(2023)4837 dell'11 luglio 2023;

il Titolo III, Capo I, articolo 17 del Reg. (UE) n. 1305/2013, che prevede di destinare il sostegno ad investimenti materiali e/o immateriali che riguardino l'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento o all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche;

la misura del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte denominata M4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali", la sottomisura 4.3 "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della

selvicoltura” ed in particolare l’operazione 4.3.3 “Infrastrutture per gli alpeggi”;

la deliberazione della Giunta regionale n. 1134-3851 del 4 agosto 2016 con la quale si è avviata l’attuazione dell’operazione 4.3.3 destinando a tal fine risorse finanziarie pari ad euro 1.460.000,00, di cui euro 629.552,00 a carico del FEASR (43,12%), euro 581.313,60 a carico dello Stato (39,816%) ed euro 249.134,40 a carico della Regione Piemonte (17,064%);

la determinazione dirigenziale n. 2138/A1808A del 10 agosto 2016, con la quale si è approvato il bando relativo all’operazione 4.3.3 e si sono stabiliti i termini per la presentazione delle domande di sostegno;

la determinazione dirigenziale n. 2603 del 20 settembre 2016 con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni ai bandi relativi alle operazioni 4.3.3 e 7.6.1;

la declaratoria del Settore Sviluppo della montagna, che riporta tra le materie di competenza la programmazione, coordinamento e gestione delle risorse europee, nazionali e regionali destinate ai territori marginali e di montagna, con particolare riferimento al Programma di Sviluppo Rurale;

la determinazione dirigenziale n. 2983 del 21 settembre 2017 di approvazione della graduatoria del Bando dell’operazione 4.3.3, suddivisa in domande ammissibili e finanziabili, domande ammissibili non finanziabili e domande non ammissibili.

Dato atto dell’attività di monitoraggio sull’andamento delle istruttorie, sulle domande di pagamento e sulle relative erogazioni di contributi spettanti ai beneficiari, effettuata dal Settore Sviluppo della montagna nell’ambito delle suddette competenze e volta a definire l’ammontare delle minori spese rispetto alla dotazione finanziaria dell’Operazione 4.3.3 del PSR 2014-2022, relativamente alle risorse destinate al finanziamento di infrastrutture per gli alpeggi.

Preso atto che dal suddetto monitoraggio sono emerse, per l’operazione in oggetto, risorse finanziarie non utilizzate ammontanti complessivamente a euro 168.851,35 (quota regionale pari al 17,064%, corrispondente a euro 28.812,79, Missione 16 Prog. 1 - Imp. 247/2017).

Rilevato che le risorse non utilizzate sopra indicate sono quantificate ad esito delle istruttorie svolte dai Settori competenti e derivano da procedimenti chiusi con esito negativo, riduzioni parziali di contributi spettanti, minori spese rendicontate a saldo, revoche del contributo o rinunce al contributo da parte dei beneficiari.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta ulteriori oneri di spesa per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- visto il D.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
- visto il D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,

trasparenza e diffusione delle informazioni della PP.AA.";

- visto l'art. 17 della L.r. 23 del 28 luglio 2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n.1-3361 del 14 giugno 2021;

DETERMINA

- di dare atto che, a seguito delle attività di monitoraggio sulle istruttorie svolte dai Settori competenti sulle domande di sostegno e sulle relative erogazioni di contributi nell'ambito dell'operazione 4.3.3 "Infrastrutture per gli alpeggi" del PSR 2014-2020, ora PSR 2014-22, della Regione Piemonte, si accertano minori risorse finanziarie utilizzate pari a euro 168.851,35 (quota regionale pari al 17,064%, corrispondente a euro 28.812,79, Missione 16 Prog. 1 - Imp. 247/2017).

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

LA DIRIGENTE (A1615A - Sviluppo della montagna)
Firmato digitalmente da Chiara Maria Musolino